

# VADEMECUM

## SULLE NOVITÀ DI ACCESSO ALLA PENSIONE



# PREVIDENZA 2026

a cura di  
PATRONATO  
**ENAC**  
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINO

[www.enacinforma.it](http://www.enacinforma.it)

**Novità per  
il 2026**



## **Legge di Bilancio 2026 le principali misure per lavoratori, imprese e famiglie**

- **Rivalutazioni pensioni;**
- **Quota 103;**
- **Bonus Giorgetti;**
- **APE Sociale;**
- **Opzione Donna;**
- **Assegno di Inclusione (ADI);**
- **Assegno unico universale;**
- **Riforma per la disabilità;**
- **Altre misure in manovra  
che coinvolgono famiglie,  
lavoratori e imprese**

## Rivalutazione delle Pensioni

Dal 1° gennaio 2026 l'INPS applica un indice di rivalutazione provvisorio pari a +1,4%, salvo congruaggio negli anni successivi. L'adeguamento opera secondo fasce di importo, come illustrato nella seguente tabella.

Importo complessivo pensione	% indice applicato	Aumento effettivo
Fino a 4 volte il trattamento minimo	100%	+1,40%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	90%	+1,26%
Oltre 5 volte il minimo	75%	+1,05%

Il trattamento minimo INPS viene aggiornato come segue:

Anno	Importo mensile	Importo annuo
2025	603,40 €	7.844,20 €
2026	611,85 €	7.954,05 €

Per le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, è confermato anche nel 2026 l'incremento aggiuntivo dell'1,3%, che consente di raggiungere un importo massimo mensile pari a 619,80 euro.

Con la [circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025](#), l'Istituto ha fornito le istruzioni operative per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2026.

## Cos'è e Come Funziona

La rivalutazione delle pensioni, conosciuta come perequazione automatica, è un meccanismo previsto dalla legge italiana che ha l'obiettivo di adeguare gli importi degli assegni pensionistici all'inflazione. In altre parole, le pensioni vengono periodicamente aggiornate per evitare che il potere d'acquisto dei pensionati venga eroso dall'aumento del costo della vita. Questo adeguamento si basa sugli indici ISTAT, che monitorano l'andamento dei prezzi e dell'inflazione. Il calcolo dell'indice di rivalutazione viene fatto a fine anno basandosi un indice tendenziale provvisorio e riconfermate l'anno successivo quando viene registrato il dato statistico definitivo, sulla base del quale INPS effettua eventualmente i conguagli degli assegni già erogati.

### **Le norme**

Il meccanismo di adeguamento automatico è disciplinato dall'articolo 34 della legge n. 448/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019, che prevede l'applicazione differenziata dell'indice di rivalutazione in base all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal titolare.

Ulteriore riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, prorogato dalla legge di Bilancio 2025, che riconosce un incremento aggiuntivo alle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS, confermato anche per il 2026.

## Pensione Quota 103

**Dal 2026 non saranno più disponibili le finestre di pensionamento anticipato per Pensione quota 103.**

**Possono andare in pensione con QUOTA 103 chi matura i requisiti necessari entro il 2025 :**

- 62 anni d'età;
- 41 anni di contributi.

**Per coloro che raggiungono i requisiti nel 2025, sono pertanto confermati i requisiti in vigore nel 2024.**

Ad essere confermate sono però anche le [penalizzazioni](#) introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio. Da gennaio 2024 sono infatti in vigore dei vincoli più stringenti, a partire dalla modalità di **calcolo dell'assegno** spettante, determinato secondo il **metodo contributivo**.

Assegno che, come previsto dalla normativa, non può essere riconosciuto per un **valore lordo mensile** superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, pari per il 2024 a **2.394,44 euro**. L'importo spettante e adeguato all'inflazione nel corso degli anni viene erogato al raggiungimento dell'età di vecchiaia (67 anni almeno fino al 2026).

La **pensione anticipata** con Quota 103, inoltre, non è cumulabile con i redditi da lavoro, ad esclusione di quelli da **lavoro autonomo occasionale** ma nel limite di **5.000 euro annui**.

## Pensione Quota 103

### Da quando decorre la pensione Quota 103 per chi ha maturato i requisiti nel 2025

Parlando di **finestre di uscita 2025**, a favore di coloro che maturano nel 2025 i 41 anni di anzianità contributiva ed i 62 anni di età, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- **7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti**, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro **privati**, diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi.  
In questo caso la decorrenza non può essere anteriore al **1° settembre 2025**, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO ovvero al **2 agosto 2025** se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO);
- **9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti**, per i lavoratori dipendenti **pubblici**, delle Pubbliche Amministrazioni, indicate all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo numero 165/2001.  
In questo caso la decorrenza della pensione non può essere anteriore al **2 ottobre 2025**, nel caso in cui il trattamento sia liquidato dalla Gestione esclusiva dell'AGO ovvero al **1° novembre 2025** se la pensione è a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO).

## Bonus Giorgetti

### Confermato l'incentivo a restare al lavoro

Da quest'anno decidere di continuare a rimanere al lavoro una volta raggiunta la soglia per accedere alla [pensione anticipata](#) non è semplicemente dettato da una volontà di fare carriera o da necessità. Ma diventa una vera e propria opzione finanziaria che deve essere valutata con la massima attenzione.

#### Requisiti per accedere alla misura

Possono accedere al bonus Giorgetti 2026 i lavoratori del settore pubblico e di quello privato che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato i **requisiti** per accedere alla pensione anticipata ([Quota 103](#)).

Per poter beneficiare della misura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età anagrafica pari ad almeno 62 anni;
- avere un'anzianità contributiva di 41 anni;
- essere lavoratori dipendenti con un contratto attivo.

Il bonus Giorgetti non scatta in automatico. Per riuscire ad ottenere il lavoratore deve inviare una **richiesta telematica all'Inps** (attraverso il portale web).

Una volta acquisita l'istanza, l'istituto verificherà la sussistenza dei requisiti e comunicherà al datore di lavoro di erogare parte dei contributi direttamente al dipendente.

## Bonus Giorgetti

### Come funziona il Bonus Giorgetti

Il lavoratore che sceglie di restare al lavoro, pur avendo maturato i requisiti per la pensione Anticipata, può **chiedere al datore di lavoro la corresponsione diretta in busta paga della propria quota di contribuzione previdenziale.**

I lavoratori dipendenti, infatti, versano una parte dei contributi previdenziali all'INPS tramite la loro busta paga, mentre la restante parte la versa direttamente il datore di lavoro. In caso di utilizzo del bonus:

i contributi dovuti dal lavoratore **non vengono trattenuti e versati all'INPS, ma accreditati in busta paga**, aumentando la liquidità mensile disponibile.

al contempo, l'importo ricevuto **non è imponibile fiscalmente** e quindi non comporta il pagamento di imposte.

Questa è una scelta che aumenta il reddito netto oggi, ma può incidere sull'importo della pensione futura che non viene aumentata dei contributi non versati negli anni in cui si percepisce il bonus.

## APE Sociale - Anticipo pensionistico

**L'ape sociale viene prorogata al 31 dicembre 2026,  
lasciando invariati i requisiti**

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto una determinata età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.

Per coloro che presentano domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE Sociale dal 1° gennaio 2026, il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio è di 63 anni e 5 mesi.

L'indennità APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017, prorogata fino al 31 dicembre 2026.

## Chi può beneficiare dell'APe Sociale

L'indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso è necessario che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

## Chi può beneficiare dell'APe Sociale

d) **sono lavoratori dipendenti**, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'allegato 3 della legge n. 234/2021:

- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
- artigiani, operai specializzati e agricoltori;
- conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;

## Chi può beneficiare dell'APe Sociale

- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Per gli operai edili individuati con i codici ISTAT presenti nell'allegato 3, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso all'APe Sociale è ridotto ad **almeno 32 anni**.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi (di 30, 32 e 36 anni) richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

## Come funziona

### **DECORRENZA E DURATA**

L'indennità dell'APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell'attività lavorativa.

L'APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziare risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

### **QUANTO SPETTA**

L'indennità, in caso di iscrizione ad un'unica gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa.

Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).

## Requisiti per la domanda

### REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno **63 anni e 5 mesi di età**;
- almeno **30 anni di anzianità contributiva**; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di **36 anni (ovvero almeno 32 anni per le categorie di gravosi sopra richiamate)**. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
- **non essere titolari di alcuna pensione diretta.**

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla **cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato** svolta in Italia o all'estero.

L'indennità **non è compatibile** con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Per i soggetti con certificazione al beneficio nel 2025, la percezione dell'indennità è altresì incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, svolta in Italia o all'estero.

È invece **compatibile** con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale nel limite di reddito di 5.000 euro lordi annui.

Nelle ipotesi di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o (nel caso di lavoro autonomo occasionale), di superamento del limite annuo, previsto dalla legge, il soggetto decade dall'APE Sociale; l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede INPS procede al relativo recupero

## Domanda

### COME FARE DOMANDA

I soggetti che entro il 31 dicembre 2026 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.**

Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione, questo al fine di non perdere ratei di trattamenti.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali INPS di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.

Per l'istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

# Tabella mansioni usuranti

## Le mansioni usuranti

2.6.4	Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4	Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6	Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1	Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3	Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2	Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

## Opzione Donna

**Dal 1° gennaio 2026 è abolita “Opzione donna”  
Rimane solo per chi ha maturato i requisiti  
entro il 31 dicembre 2024**

L'opzione è disponibile alle lavoratrici dipendenti o autonome in possesso di **un'età anagrafica di 61 anni al 31 dicembre 2024** unitamente **ad un minimo di 35 anni di contributi**. Il requisito anagrafico **viene ridotto di un anno per ciascun figlio entro un massimo di due anni**.

L'accesso, tuttavia, a differenza del passato non è più «libero» ma condizionato dalla presenza di **alcuni requisiti «soggettivi»**. Occorre, in particolare, trovarsi in almeno uno dei seguenti profili:

- a) **assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, **superiore o uguale al 74 per cento**;
- c) **essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese** per le quali è attivo un **tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale** presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In quest'ultimo caso, peraltro, il requisito anagrafico è **ridotto di due anni a prescindere dal numero dei figli**.

## Decorrenza e tempi della pensione

**Solo per chi ha maturato i requisiti entro  
il 31 dicembre 2024**

La decorrenza di Opzione Donna segue la regola della **finestra mobile**, ovvero un periodo di attesa che intercorre tra il momento in cui si maturano i requisiti e l'erogazione della pensione. Le tempistiche dipendono dalla tipologia di lavoratrice:

- **lavoratrici dipendenti:** devono attendere una finestra mobile di 12 mesi;
- **lavoratrici autonome:** devono attendere una finestra mobile di 18 mesi.

Per fare un esempio, una lavoratrice dipendente che soddisfa i requisiti (età e contributi) a dicembre 2024 potrà percepire il primo assegno pensionistico a partire da gennaio 2026. Queste finestre di attesa non si applicano alle lavoratrici del comparto scolastico o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM): per loro è prevista una **finestra unica** di accesso rispettivamente dal 1 settembre e dal 1 novembre.

È possibile accedere a Opzione Donna anche negli anni successivi alla maturazione dei requisiti, grazie alla **crystallizzazione del diritto alla pensione**. La cristallizzazione, [introdotta dalla Legge Fornero \(Legge 92/2012\)](#), permette che condizioni e requisiti già maturati dal lavoratore non possano essere modificati retroattivamente da nuove leggi o regolamenti.

## Vantaggi e Svantaggi

Dal punto di vista del calcolo del montante contributivo, il regime sperimentale Opzione Donna prevede il **calcolo dell'assegno** esclusivamente con il **sistema contributivo**, anche se i periodi di contribuzione versata si collocano in periodi interessati dal sistema retributivo o misto.

Di norma questo tipo di calcolo comporta una **penalizzazione dell'assegno che può andare dal 25 al 35% circa** dell'importo della pensione.

Sulla base della normativa che ha istituito il regime, ai fini del raggiungimento del requisito **sono utili** :

- **contributi obbligatori,**
- **da riscatto o da ricongiunzione,**
- **contributi volontari e figurativi.** Ad esempio quindi si conteggiano i versamenti per il **riscatto della laurea.**

Sono **esclusi invece i contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione dei lavoratori dipendenti privati.**

### Vantaggi:

- **accesso anticipato alla pensione:** ideale per chi desidera uscire dal mercato del lavoro prima dell'età pensionabile ordinaria.
- **flessibilità:** particolarmente utile per *caregiver* o donne con problemi di salute.

### Svantaggi:

- **riduzione dell'assegno:** il calcolo contributivo riduce sensibilmente l'importo della pensione, rendendolo meno sostenibile nel lungo periodo.
- **vincoli stringenti:** i requisiti specifici limitano l'accesso a un numero ridotto di beneficiarie.

## Assegno di Inclusione "ADI"

Con la **Legge di Bilancio 2026** arrivano modifiche importanti per l'**Assegno di Inclusione (ADI)**: cambia il modo di calcolare l'ISEE ai soli fini dell'accesso ad alcune prestazioni, si rafforzano le tutele per i nuclei con figli e, soprattutto, **dal 2026 sparisce il mese di sospensione** dopo le mensilità di ADI già percepite

Le **novità introdotte in materia di ISEE**, ampliano la platea dei potenziali beneficiari, grazie all'**incremento della franchigia relativa alla casa di abitazione** (di proprietà) e alle nuove **maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli** (cfr. articolo 1, comma 208 della legge di bilancio 2026).

La Legge di Bilancio stabilisce modalità più favorevoli di calcolo dell'indicatore ai soli fini dell'accesso all'Assegno di inclusione (ADI), al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), all'Assegno unico e universale per figli a carico (AUU), ai cosiddetti Bonus nido e Bonus nuovi nati.

In primo luogo, in relazione al **calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale** è previsto un **innalzamento della soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 a 91.500 euro, elevata a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane, incrementata nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo** (l'identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo).

In secondo luogo, la manovra ridetermina le **maggiorazioni relative alla scala di equivalenza** per la presenza di figli nel nucleo familiare, introducendo una maggiorazione specifica anche in caso di nucleo con 2 figli e incrementando ciascuna delle altre maggiorazioni.

## Chi ha diritto all'assegno di inclusione

### REQUISITI

#### Requisiti del nucleo familiare

L'Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente: **1)** disabile; **2)** minorenni; **3)** con almeno 60 anni di età; **4)** in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione (ad esempio le persone in carico ai servizi per: assistenza in caso di disabilità, dipendenze, donne vittime di violenza, servizi psicologici, per le malattie psichiatriche e persone senza fissa dimora in carico ai servizi sociali territoriali).

#### Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il componente del nucleo che richiede l'Assegno d'Inclusione deve essere: **a)** cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; **b)** se cittadino di paesi terzi deve essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria); **c)** residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Eccetto per gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta in caso di assenza dall'Italia per 2 o più mesi continuativi, o 4 o più mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi **d)** non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione; non avere sentenze definitive di condanna o "patteggiamento" nei 10 anni precedenti la richiesta; **e)** non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (all'articolo 7, legge 604/1966); **f)** non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.

## Chi ha diritto all'assegno di inclusione

### REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità non superiore a 10.140 euro;

**Reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.** Se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alza a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

**Patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro.** È esclusa la casa abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro.

**Patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di 6.000 euro.** La soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere piena disponibilità di **autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 3 anni** antecedenti la richiesta, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.

**Redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE devono essere dichiarati all'atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.**

## Assegno di inclusione

### **Chi non può fare domanda per l'assegno di inclusione**

- non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all'articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966;
- non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
- aver adempiuto all'obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006

## Sgravi per assunzioni e lavoro autonomo

Come per il reddito di cittadinanza, **restano gli sgravi per i datori di lavoro che assumano i percettori di Assegno di inclusione e le agenzie per il lavoro** che facciano da tramite e un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .

Il decreto prevede in particolare:

**un esonero contributivo totale del 100% (fino a 8mila euro l'anno) per i datori di lavoro privati per 24 mesi per contratti a tempo indeterminato**

**ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali per 12 mesi,**

**È previsto un incentivo del 30% per l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro e un incentivo del 60% per la mediazione da parte di enti autorizzati e enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità.**

**Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di 6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro).** Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .

Le agevolazioni descritte sono concesse **nei limiti del vigente Regolamento UE sugli aiuti di Stato.**

## Assegno di inclusione e supporto formazione lavoro INPS

Ci sono poi altri due modi per incrementare l'assegno di inclusione:

- 1) il **supporto per la formazione e il lavoro**;
- 2) l'[assegno universale per i figli a carico](#).

Nel primo caso, chi ha un'età compresa tra i 18 e i 59 anni e si trova in condizioni di povertà assoluta, partecipi ai programmi formativi, ma che **non possieda i requisiti per poter accedere all'assegno di inclusione**, oppure che sia stato escluso, in quanto occupabile, dai nuovi parametri della scala di equivalenza, potrà **richiedere un contributo differente**.

Si tratta di **350 euro al mese**, che si potranno utilizzare per **massimo 12 mesi**, per sostenere la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale. Sarà necessario registrarsi su una piattaforma nazionale, rilasciando una **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro** e sottoscrivendo un **patto di servizio personalizzato**. Si riceveranno così offerte di lavoro specifiche.

Per quanto riguarda, invece, l'**Assegno unico per i figli a carico**, tale importo non rappresenterà più un'integrazione, come previsto con il Reddito di Cittadinanza, ma un'aggiunta, quindi **sarà erogato per intero** a chi lo riceve già o rientri nei parametri per poterlo ricevere per la prima volta.

## Le sanzioni previste

In sintesi, il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

- non si presenta a una convocazione dei servizi sociali o dei servizi per il lavoro competenti nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all'art. 9 del D.L. 48/2023;
- non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 del D.L. 48/2023 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

## Assegno unico e universale 2026

### Requisiti del Richiedente

- 1) Cittadinanza:** cittadino italiano, UE, o cittadino extra-UE con **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico lavoro** di almeno 6 mesi
- 2) Residenza:** residente e domiciliato in Italia
- 3) Soggiorno:** soggetto al pagamento dell'**imposta sul reddito in Italia**
- 4) Residenza continuativa:** residente in Italia da almeno **2 anni** (anche non continuativi) oppure titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno **6 mesi**

### Requisiti per i Figli

L'Assegno Unico spetta per:

- 1) Figli minorenni a carico (fino a 18 anni)**
- 2) Figli maggiorenni (da 18 a 21 anni) a carico se:**
  - frequentano un **corso di formazione scolastica o professionale**, oppure un **corso di laurea**;
  - svolgono un **tirocinio o attività lavorativa** con reddito complessivo inferiore a **8.000 euro annui**;
  - sono registrati come **disoccupati** e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  - svolgono il **servizio civile universale**.
- 3) Figli con disabilità a carico senza limiti di età**

Per continuare a ricevere l'assegno nella sua misura piena, le famiglie devono **aggiornare l'ISEE 2026** entro due scadenze fondamentali:

- **28 febbraio 2026**, aggiornando l'ISEE entro questa data, significa ricevere da marzo l'importo corretto senza interruzioni.;
- **30 giugno 2026**, consente di ricalcolare retroattivamente gli importi da marzo e di ricevere eventuali somme arretrate.

## Assegno unico e universale 2026

### Cosa cambia

L'Assegno Unico Universale per i figli a carico subirà un nuovo adeguamento a partire dal 1° gennaio 2026.

L'importo massimo mensile per ciascun figlio salirà a 204,4 euro (rispetto ai 201 euro attuali), mentre quello minimo passerà da 57,5 a circa 58,5 euro. Le fasce ISEE subiranno un adeguamento analogo la soglia minima passerà da 17.090 a 17.520 euro.

La soglia massima ISEE salirà a 46.720,53 euro: nel 2026 l'assegno sarà di 58,5 euro, mentre nel 2025 era di 57,5 euro.

Per chi ha un ISEE fino a 17.520,19 euro, l'importo sarà di 204,4 euro (contro i 201 euro del 2025).

Con un ISEE da 21.725,06 a 21.841,84 euro, si riceveranno 182,8 euro (erano 179,7 euro nel 2025).

Con un ISEE da 26.163,51 a 26.280,30 euro, l'importo sarà di 160,6 euro (erano 157,9 euro nel 2025).

## Assegno unico e universale 2026

### Cosa cambia

L'adeguamento all'inflazione interesserà anche le maggiorazioni previste per categorie specifiche di famiglie:

- 122,7 euro mensili per figli non autosufficienti (contro 120,6 euro);
- 111 euro per disabilità grave (da 109,1 euro);
- 99,4 euro per disabilità media (da 97,7 euro).

Saranno rivalutate, inoltre, le maggiorazioni destinate ai nuclei con più di tre figli e alle madri con meno di 21 anni. L'INPS ha chiarito che tutti gli adeguamenti verranno applicati in automatico, senza bisogno di nuove domande.

Si segnala poi, che la maggiorazione è riconosciuta altresì nel caso di "unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno" (art. 4, comma 8, ultimo periodo, D. Lgs. n. 230 del 2021).

Gli importi adeguati all'inflazione saranno erogati a partire da febbraio 2026, mentre con la mensilità di marzo le famiglie riceveranno il conguaglio con gli arretrati spettanti da inizio anno.

## Invalidità Civile novità 2026

L'INPS ha provveduto all'aggiornamento degli importi delle prestazioni assistenziali riconosciute a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Gli adeguamenti derivano dall'applicazione della perequazione automatica legata all'andamento dell'inflazione e sono stati ufficializzati con la [Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025](#) e con il relativo allegato contenente le tabelle aggiornate.

Per il 2026 la **perequazione provvisoria è fissata all'1,4%**.

Contestualmente, viene **aggiornato anche il valore del trattamento minimo INPS** (cioè l'importo minimo garantito dall'INPS per tutte le pensioni previdenziali), **che per il nuovo anno è pari a 611,85 euro mensili**. Questo valore rappresenta un parametro di riferimento utilizzato dall'Istituto anche per l'adeguamento di alcuni limiti di reddito previsti per l'accesso alle prestazioni assistenziali.

Restano **escluse dall'applicazione di limiti reddituali alcune prestazioni specifiche**, come l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione, che **continuano a essere riconosciute indipendentemente dal reddito anche nel 2026**.

## Riforma per la disabilità

La riforma, introdotta dalla legge delega 227/2021 e attuata con il decreto legislativo 62/2024, segna un cambiamento significativo rispetto ai precedenti criteri di accertamento della condizione di disabilità. L'obiettivo è promuovere un modello di **inclusione sociale che metta al centro la persona**, tenendo conto dei suoi desideri, capacità e aspirazioni, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Con la riforma, l'INPS diventa titolare unico del processo di **accertamento della disabilità**. Al centro di questo cambiamento c'è il **nuovo sistema di valutazione di base**, che utilizza strumenti progettati per fornire una visione completa del grado di disabilità e del benessere della persona.

Il nuovo procedimento prevede che la diagnosi clinica, effettuata tramite i **codici ICD** (*International Classification of Diseases*, ovvero Classificazione Internazionale delle Malattie) che classificano l'invalidità dal punto di vista medico, sia affiancata dai **codici ICF** (*International Classification of Functioning, disability and health*, ovvero Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute), che **valutano l'impatto di tale condizione sul funzionamento della persona nella vita quotidiana**, nelle reti sociali e nei rapporti professionali.

## Riforma per la disabilità

Inoltre, durante la visita, è prevista la somministrazione di un **questionario WHODAS** ai maggiorenni, composto da 36 domande, progettato per rilevare l'impatto della disabilità sui vari aspetti che possono limitare o favorire la piena partecipazione comunitaria della persona.

Tali innovazioni permettono di valutare la disabilità in un quadro più ampio, non solo come una condizione sanitaria legata ad aspetti medico-legali, ma come una realtà soggettiva, che varia da persona a persona poiché si tiene conto anche delle dimensioni sociali e psicologiche di ciascun cittadino.

Il nuovo flusso procedurale, che si avvia direttamente con la **trasmissione del [certificato medico introduttivo](#) da parte del medico certificatore all'INPS**, riduce in modo significativo l'intero iter, grazie all'eliminazione della domanda amministrativa distinta in base alla tipologia di invalidità. Pertanto, il percorso diventa più chiaro, diretto e semplificato, consentendo di **abbreviare sensibilmente i tempi di attesa**, non solo per ottenere l'esito delle valutazioni sanitarie, ma anche per attivare tempestivamente le prestazioni, i sostegni e le misure necessarie.

## Riforma per la disabilità

La riforma entrerà **in vigore su tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 2027**. È attualmente **in fase di sperimentazione** in 20 province italiane, di cui 18 sono quelle in cui è l'INPS a gestire il processo di accertamento della condizione di disabilità.

Per quanto riguarda i territori della Regione autonoma della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento, non è previsto l'intervento dell'Istituto nella gestione del procedimento.

Come illustrato sulla cartina che segue, la **prima fase sperimentale della riforma della disabilità** è stata avviata il 1° gennaio 2025 su nove province. Una seconda è partita il 30 settembre 2025 su ulteriori undici territori.

Per le province sperimentali si applica la valutazione di base in relazione alle seguenti patologie:

- diabete di tipo 2;
- disturbi dello spettro autistico;
- sclerosi multipla.

Invece, per le patologie sottoindicate, è in corso di emanazione il decreto attuativo:

- artrite reumatoide;
- cardiopatie;
- broncopatie;
- malattie oncologiche.

## Riforma per la disabilità

A partire da marzo 2026 è prevista una nuova estensione della sperimentazione su ulteriori 40 province.

Solo i cittadini residenti o domiciliati nelle province oggetto della sperimentazione possono rivolgersi a un medico certificatore iscritto alla piattaforma INPS e avviare il nuovo iter. Per una

maggiore chiarezza è possibile consultare il [messaggio 28 novembre 2024, n. 4014](#) e il [messaggio 5 settembre 2025, n. 2600](#), poiché entrambi forniscono le **prime istruzioni operative delle sperimentazioni** in atto, per le province coinvolte.

Inoltre, dal punto di vista dell'utenza sopraindicata, una volta riconosciuta la condizione di disabilità, sarà possibile **inviare i dati socio-economici all'INPS** secondo due modalità:

in autonomia, contestualmente o successivamente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche (in presenza dei requisiti di legge);

rivolgendosi a un patronato, alla propria associazione di categoria o tramite il servizio presente nel portale INPS "[Dati socio-economici prestazioni di disabilità](#)", accessibile con le proprie credenziali.

Per altri dettagli su questa procedura è possibile consultare il [messaggio 18 marzo 2025, n. 950](#).

Per garantire un'azione unitaria e integrata sul piano sociale, sanitario e lavorativo, l'Istituto ha anche attivato diversi interventi mirati ad agevolare il nuovo flusso procedurale delle sedi oggetto della sperimentazione, come la **domanda di accertamento medico-legale** ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

## Invalidità civile: importi e limiti di reddito 2026

### **Pensione ciechi civili assoluti**

Assegno di 368,46 euro e limite di reddito 20.029,55 euro

### **Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)**

Assegno di 340,71 euro e limite di reddito 20.029,55 euro

### **Pensione ciechi civili parziali**

Assegno di 340,71 euro e limite di reddito 20.029,55 euro

### **Pensione invalidi civili totali (con sola pensione)**

Assegno di 340,71 euro e limite di reddito 20.029,55 euro

### **Pensione sordomuti (senza ind. di comunicazione)**

Assegno di 340,71 euro e limite di reddito 20.029,55 euro

### **Assegno mensile invalidi civili parziali**

Assegno di 340,71 euro e limite di reddito 5.852,21 euro

### **Indennità mensile frequenza minori**

Assegno di 336,00 euro e limite di reddito 5.852,21 euro

### **Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti**

Assegno di 1064,98 euro e nessun limite di reddito

### **Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori**

Assegno di 552,57 euro e nessun limite di reddito

### **Indennità comunicazione sordomuti**

Assegno di 274,17 e nessun limite di reddito

### **Indennità speciale ciechi ventesimisti**

Assegno di 238,14 e nessun limite di reddito

### **Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major**

Assegno 611,85 e nessun limite di reddito

## Cos'è la Legge 104 e a chi si rivolge

Prima di analizzare le novità, ricordiamo che la **Legge 104/1992** è la normativa di riferimento per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Prevede una serie di agevolazioni, tra cui permessi retribuiti e congedi, sia per i lavoratori disabili in prima persona, sia per chi si prende cura di un familiare con handicap grave riconosciuto.

Possono **beneficiarne tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, tra cui:

- Genitori di figli (anche adottivi) con disabilità grave.
- Coniuge, partner unito civilmente o convivente di fatto.
- Parenti o affini entro il terzo grado.

### Legge 104 novità del 2026

Quali sono le importanti novità in arrivo per i lavoratori che usufruiscono dei **benefici della Legge 104**? A partire dal **1° gennaio 2026**, entreranno in vigore le **modifiche introdotte dalla legge 106/2025**, che ampliano le tutele per i lavoratori con disabilità e per i familiari che li assistono.

La [riforma](#) punta a rendere più sostenibile la conciliazione tra vita lavorativa ed esigenze di cura, rafforzando i diritti e semplificando le procedure per migliaia di famiglie. Vediamo nel dettaglio cosa cambia

## Legge 104 novità del 2026

### La novità principale: aumentano i permessi annuali

La modifica più significativa riguarda il **monte ore dei permessi retribuiti**. A partire dal 2026, i lavoratori che convivono con patologie oncologiche, invalidanti o croniche, e i familiari che li assistono, potranno **usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito in più**.

Queste ore aggiuntive sono state pensate specificamente per coprire esigenze come:

- [Visite mediche](#) e specialistiche
- Esami strumentali
- Analisi cliniche
- Terapie e cure mediche frequenti.

Queste 10 ore **si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile** già previsti dalla normativa attuale, offrendo un supporto ancora maggiore.

### Congedo straordinario: fino a due anni retribuiti

La riforma conferma e rafforza il diritto al **congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave**. I lavoratori dipendenti potranno richiedere un periodo di assenza dal lavoro fino a un massimo di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.

## Nuovi importi di pensioni e assegni di guerra per il 2026

**Per l'anno 2026 l'indice di rivalutazione delle pensioni di guerra sarà pari al 4,16%.** Ricordiamo che questa percentuale, ai sensi della legge n.342/1989, corrisponde all'aumento percentuale dell'indice delle retribuzioni degli operai dell'industria, che è un indice diverso dalla svalutazione ISTAT applicata per le pensioni ordinarie.

Della stessa percentuale aumenta il **limite di reddito** previsto per la concessione di alcuni tipi di pensioni o assegni, che pertanto dal 1° gennaio 2026 sarà di **euro 19.794,15** (reddito IRPEF 2025 personale).

### Importi mensili per il 2026 dei principali trattamenti pensionistici di guerra:

#### **PENSIONI DIRETTE**

1<sup>a</sup> categoria: 779,47 euro  
2<sup>a</sup> categoria: 701,37 euro  
3<sup>a</sup> categoria: 622,47 euro  
4<sup>a</sup> categoria: 546,41 euro  
5<sup>a</sup> categoria: 468,32 euro  
6<sup>a</sup> categoria: 390,40 euro  
7<sup>a</sup> categoria: 312,21 euro  
8<sup>a</sup> categoria: 234,13 euro  
incollocabili: 1.228,80 euro  
assegno integrativo 1<sup>a</sup> cat.: 224,66 euro

#### **PENSIONI INDIRETTE**

##### ***Tabella G:***

Orfani e vedove/i di guerra o di invalidi di 1<sup>a</sup> cat. (Tab.G) : 442,42 euro  
Assegno di maggiorazione Tab.G: 109,53 euro  
Assegno supplementare 1<sup>a</sup> cat. semplice: 112,35 euro

##### ***Tabella N (reversibilità):***

2<sup>a</sup> categoria: 257,45 euro  
3<sup>a</sup> categoria: 227,51 euro  
4<sup>a</sup> categoria: 199,70 euro  
5<sup>a</sup> categoria: 171,27 euro  
6<sup>a</sup> categoria: 142,66 euro  
7<sup>a</sup> categoria: 130,99 euro  
8<sup>a</sup> categoria: 127,44 euro

## Indennità di disoccupazione NASpi 2026

La **NASPI** (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'**indennità di disoccupazione** istituita dal Jobs Act (D.Lgs. 22/2015) che ha sostituito le precedenti prestazioni ASpl e MiniASpl. Si tratta di un **sostegno economico mensile** erogato dall'INPS ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l'occupazione.

Nel 2026, la NASPI mantiene la sua funzione di **principale rete di sicurezza** per chi perde il lavoro, con alcune importanti conferme e aggiornamenti normativi. L'obiettivo è garantire un **reddito temporaneo** durante la ricerca di una nuova occupazione, incentivando al contempo la ricollocazione attiva nel mercato del lavoro.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NASPI 2026

**Indennità mensile** calcolata sulla base della retribuzione degli ultimi 4 anni

**Durata proporzionale** ai contributi versati (massimo 24 mesi)

**Decalage del 3%** mensile a partire dal sesto mese

Compatibilità con **attività lavorativa** entro determinati limiti di Reddito

Possibilità di **anticipazione in unica soluzione** per avvio attività autonoma.

## Domanda di disoccupazione NASpi 2026

### Requisiti per Accedere alla NASPI 2026

Per ottenere la **NASPI nel 2026** è necessario soddisfare contemporaneamente **tre requisiti fondamentali**:

#### 1. Stato di Disoccupazione Involontaria

Il lavoratore deve aver **perso il posto di lavoro** per cause non dipendenti dalla propria volontà. Rientrano in questa categoria:

**Licenziamento** (individuale o collettivo, per giusta causa o giustificato motivo)

**Scadenza contratto a termine**

**Dimissioni per giusta causa** (mancato pagamento stipendio, mobbing, molestie) – [scopri quando sono valide](#)

**Risoluzione consensuale** in sede protetta (ITL, sindacato)

**Dimissioni durante il periodo tutelato** di maternità/paternità – [leggi la guida per i padri](#)

**Attenzione:** Le **dimissioni volontarie ordinarie NON danno diritto alla NASPI**, salvo i casi specifici sopra elencati.

#### 2. Requisito Contributivo

È necessario aver maturato almeno **13 settimane di contribuzione** contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Questo requisito è stato oggetto di importanti modifiche normative e nel 2026 si conferma nella sua formulazione attuale.

## Domanda di disoccupazione NASpi 2026

### Requisiti per Accedere alla NASPI 2026

#### 3. Requisito Lavorativo

Il lavoratore deve aver svolto almeno **30 giornate di lavoro effettivo** nei 12 mesi precedenti la cessazione. Questo requisito garantisce un collegamento recente con il mercato del lavoro.

#### 4. Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

È obbligatorio rendere la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità** al lavoro presso il Centro per l'Impiego o attraverso il portale ANPAL. **Senza la DID, la domanda NASPI non può essere accolta.**

### Come si Calcola l'Importo della NASPI

Il **calcolo dell'importo NASPI** segue regole precise stabilite dalla normativa. Ecco come determinare quanto spetta:

#### Formula di Calcolo Base

**Retribuzione media mensile imponibile** = Totale retribuzioni imponibili ultimi 4 anni / Settimane di contribuzione x 4,33

L'importo della NASPI si calcola poi applicando le seguenti percentuali:

- Se la **retribuzione media è inferiore o uguale a 1.425,21 euro** (importo 2025, da aggiornare per il 2026): **NASPI = 75%** della retribuzione
- Se la **retribuzione media supera 1.425,21 euro**: **NASPI = 75%** di 1.425,21 euro + **25% della differenza**

## Domanda di disoccupazione NASpi 2026

### Massimale NASPI 2026

L'importo massimo mensile della NASPI è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. Per il 2025 il massimale è fissato a **1.550,42 euro lordi mensili**. Il valore 2026 sarà comunicato dall'INPS con apposita circolare, generalmente entro gennaio/febbraio.

### Meccanismo di Decalage

A partire dal **sesto mese** (151esimo giorno) di fruizione, l'importo della NASPI si riduce del **3% ogni mese**. Per i beneficiari che hanno compiuto **55 anni**, il decalage scatta dall'ottavo mese (211esimo giorno).

**Esempio pratico:** Se la tua NASPI iniziale è di 1.200 euro, dal sesto mese scenderà a 1.164 euro, dal settimo a 1.128 euro, e così via.

### Durata della NASPI: Quante Settimane Spettano

La **durata della NASPI** è direttamente proporzionale ai contributi versati negli ultimi 4 anni. La formula è semplice:

**Durata NASPI = Settimane di contribuzione ultimi 4 anni / 2**

In pratica, per ogni settimana di contributi versati, spetta **mezza settimana di NASPI**.

### Durata Massima

La **durata massima della NASPI è di 24 mesi** (104 settimane). Per raggiungere questo massimo, è necessario aver versato contributi per almeno **4 anni pieni** (208 settimane) nel quadriennio precedente.

### Esempi di Durata

- **52 settimane** di contributi = 26 settimane di NASPI (6 mesi)
- **104 settimane** di contributi = 52 settimane di NASPI (12 mesi)
- **156 settimane** di contributi = 78 settimane di NASPI (18 mesi)
- **208 settimane** di contributi = 104 settimane di NASPI (24 mesi)

## Legge di Bilancio 2026: le misure per lavoratori, imprese e famiglie

### **Revisione della disciplina dell'IRPEF.**

Prevede la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compresa tra 28 e 50mila euro) con risparmi che possono arrivare a 440 euro annui. Al fine di sterilizzare gli effetti della riduzione per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200mila euro è stata prevista la riduzione di 440 euro della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

### **Carta "Dedicata a te" per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.**

Incrementa di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione del Fondo destinato a sostenere l'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di famiglie con ISEE non superiore a 15mila euro.

### **Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali.**

Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, assoggetta a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente - nell'anno 2025 - non superiore a 33mila euro.

## Legge di Bilancio 2026

### **Detassazione dei premi di produttività.**

Circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all'1% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).

### **Proroga della riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti.**

Estende all'anno 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile).

### **Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%.**

Per il periodo d'imposta 2026, assoggetta ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di:

maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL);

maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL);

indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL).

La misura opera salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Le misure sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40mila euro.

## Legge di Bilancio 2026

### **Aumento esenzione buoni pasto elettronici.**

Eleva da 8 a 10 euro la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica.

### **Misure in favore delle imprese del settore agricolo.**

Proroga per il 2026 la misura prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2017 nella quale si prevede che, ai fini IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- 0%, fino a 10mila euro;
- 50%, oltre 10mila euro e fino a 15mila euro;
- 100%, oltre 15mila euro.

Sono escluse da tale misura di favore le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

### **Misure in materia di lavoro in agricoltura.**

Stabilizza la disciplina per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. La disciplina ora era stata introdotta al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

### **Adeguamento del tetto di spesa per il 5x1000.**

Prevede che l'autorizzazione di spesa per la liquidazione della quota del 5x1000 dell'IRPEF, a decorrere dall'anno 2026, sia aumentata a 610 milioni di euro annui (rispetto ai 525 milioni di dotazione per il 2025).

## Legge di Bilancio 2026

### **Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero per chi traferisce la residenza fiscale in Italia.**

Innalza:

- a 300mila euro l'importo dovuto forfettariamente per ciascun periodo in cui è valida l'opzione (a fronte dei 200mila euro previsti a legislazione vigente);
- a 50mila euro (a fronte dei 25mila euro previsti a legislazione vigente) l'importo ridotto dovuto forfettariamente, per ciascun periodo d'imposta, per ciascuno dei familiari per cui può essere esercitata l'opzione (coniuge; figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle, anche unilaterali).

Le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 e che non abbiano risieduto in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.

### **Condizioni di accesso al regime forfetario.**

Conferma, per l'anno 2026, l'elevazione a 35mila euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfetario.

### **Pace fiscale.**

Consente di estinguere debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, in unica soluzione o in 9 anni (54 rate bimestrali di ugual valore), e include anche i debiti derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti ad INPS. La misura è riservata ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma omesso i pagamenti.

## Legge di Bilancio 2026

### **Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE.**

Prevede che, nella componente patrimoniale rilevante per la definizione dell'ISEE, si tenga conto anche delle giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato. Le misure attuative saranno indicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo il quale gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate avranno 90 giorni per adottare gli atti necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con quanto disposto dalla presente misura (nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Fino ad allora restano salve le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

### **Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza.**

Nelle more dell'adeguamento del regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, modifica, ai fini dell'accesso ad alcune prestazioni, i criteri di calcolo della situazione patrimoniale. In particolare, innalza la soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 euro a 91.500, prevedendo inoltre un ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (attualmente la maggiorazione si attiva dal terzo figlio convivente in poi). Ridetermina inoltre le maggiorazioni della scala di equivalenza, di cui al regolamento ISEE.

**Dichiarazione Sostitutiva Unica** Prevede che, a decorrere dal 2026, l'INPS cooperi anche con il Ministero dell'Interno e l'ACI per le attività relative alla precompilazioni delle DSU.

## Legge di Bilancio 2026

### **Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario.**

Esclude, a determinate condizioni, l'applicazione dell'aliquota d'imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario. La misura è possibile qualora il soggetto che eroga la remunerazione destini a favore degli Enti del Terzo Settore una somma almeno doppia rispetto all'addizionale dovuta.

### **Assunzioni a tempo indeterminato.**

Autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Prevede che tali risorse vengano destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l'assunzione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. Demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.

## Legge di Bilancio 2026

### **Eliminato il mese di sospensione dopo la 18esima mensilità ADI.**

Con riferimento alla fruizione dell'Assegno di Inclusione, elimina il periodo di sospensione di 1 mese, attualmente previsto per coloro i quali abbiano già fruito del beneficio 18 mensilità. Consente pertanto di fruire di ADI, senza soluzione di continuità, per periodi ulteriori di 12 mesi (previa presentazione della domanda e fermo restando la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa). Prevede infine che allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio possa essere rinnovato (sempre previa presentazione della domanda).

L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 % dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato.

L'erogazione del contributo straordinario dell'ADI previsto per l'anno 2025 dal DL n. 92/2025 è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali la 18ma mensilità di ADI sia ricaduta nel mese di novembre 2025.

### **Proroga al 31 dicembre 2026 dell'APE Sociale.**

Si conferma l'applicazione nel 2026 dell'APE sociale nella versione prevista dalla legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l'accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Prevede, inoltre, l'applicazione di alcune misure di semplificazione nell'accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2026 nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

## Legge di Bilancio 2026

### **Misure in materia di ammortizzatori sociali.**

Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro, dell'indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. Precisa che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito. Proroga, per l'anno 2026, l'esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi. Proroga, per il 2026 e in deroga ai limiti generali di durata e di alcuni requisiti sul numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione). Proroga la CIG straordinaria per gli stabilimenti produttivi ILVA per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione). Il beneficio opera anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Proroga al 31 dicembre 2026 alcune convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le regioni per le politiche attive a favore dei lavoratori socialmente utili. Stanziati ulteriori 20 milioni di euro per la Filiera delle Telecomunicazioni. Sono inoltre previsti 63,3 milioni di euro di Cigs per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti e piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della loro complessità degli stessi.

## Legge di Bilancio 2026

### **Liquidazione anticipata della NASpl in 2 rate.**

Prevede che l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, ma in 2 rate:

- la prima pari al 70% dell'intero importo;
- a seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

L'erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l'assegno ordinario di invalidità).

### **Aumento di 20 euro al mese delle pensioni per chi è in condizioni disagiate.**

A decorrere dal primo gennaio 2026, aumenta (da 8 a 20 euro mensili) l'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali per le pensioni delle persone in condizioni di disagio. Conseguentemente, aumenta da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento non è riconosciuto.

### **Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento.**

Sterilizzato l'aumento di tre mesi dell'età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto dal primo gennaio 2028 - oltre all'aumento generale - l'incremento di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento. Per i dipendenti del pubblico impiego, a partire dal 2027, la liquidazione del trattamento di fine rapporto sarà anticipata di tre mesi per effetto della riduzione da 12 a 9 mesi del termine entro cui l'ente erogatore deve provvedere al pagamento.

## Legge di Bilancio 2026

### **Salgono le sanzioni per la violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari.**

Il provvedimento eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Si tratta delle sanzioni previste:

- per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto all'Albo tenuto a cura della COVIP;
- nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (tra cui, tra l'altro, violazioni delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità). Eleva da 15.500 a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste per i suddetti soggetti, che non effettuino le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.

## Legge di Bilancio 2026

### **Aumento bonus mamme.**

Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell'attuazione dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

### **Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere.**

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell'anno del bambino.

## Legge di Bilancio 2026

### **Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici.**

A decorrere dal primo gennaio 2026, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all'anno. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Prevede che l'esonero spetti:

- per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per 18 mesi dalla data dell'assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

## Legge di Bilancio 2026

### **Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro**

Dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età, nel caso di figli disabili, hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell'orario il 40%.

In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3.000 euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell'orario) L'esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro.

Si prevede che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## Legge di Bilancio 2026

### **Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori.**

Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l'obiettivo di preservare l'occupazione:

- estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;
- estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;
- estende il riconoscimento dell'indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
- estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):
- innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all'anno;
- eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

## Legge di Bilancio 2026

### **Sostegno delle attività socioeducative a favore dei minori.**

Viene istituito un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato a finanziare le iniziative dei comuni per potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Per la realizzazione di comunità estive per bambini ed anziani, anche mediante rigenerazione di edifici dismessi, è aumentata l'autorizzazione di spesa a 100mila euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 550mila euro per il 2026 e 700mila euro per il 2027.

### **Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.**

Per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, è istituito un Fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Prevede che il Fondo sia destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

## Legge di Bilancio 2026

**Incrementato di 2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 il **fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.**

### **Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.**

Incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di:

- potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- rafforzare le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

### **Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri**

**umani.** Al fine di potenziare le misure contro la tratta degli esseri umani, incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dal T.U. Immigrazione, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

## Legge di Bilancio 2026

### **Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza.**

Incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - al fine di sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà - di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 (l'incremento in questione è destinato al cd. reddito di libertà).

Incrementa il fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo che tali risorse vengano ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:

- realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività dei centri antiviolenza (con ripartizione tra le regioni secondo modalità previste dalla normativa di settore);
- realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività delle case rifugio per donne vittime di violenza.

Istituisce un fondo (con dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027) volto a consentire alle donne vittima di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento o agevolazione, per cui la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio ISEE. Il beneficio potrà essere fruito per i primi 12 mesi successivi alla presa in carico e avvio degli interventi di protezione previsti dalla normativa vigente.

## Legge di Bilancio 2026

### **Istituzione del Fondo per il benessere psicologico.**

Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Fondo per il benessere psicologico con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono finalizzate:

- alla promozione di incentivi per aziende e imprese, volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;
- a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore degli studenti.

### **Disposizioni in materia di previdenza complementare**

Dal primo luglio 2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all'assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti.

Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all'anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.

Dal 2032, l'obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.

## Legge di Bilancio 2026

### **Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro.**

Subordina il riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

### **Area ZES estesa alle zone del Sisma Centro Italia 2016.**

Prevede l'applicazione, anche nel 2026, delle agevolazioni per la zona franca urbana per le zone del Sisma Centro Italia 2016. In particolare, prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana).

Il limite di spesa entro cui è autorizzata l'applicazione delle agevolazioni è di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

## Legge di Bilancio 2026

### **Livelli essenziali delle prestazioni - LEPS nella materia "Assistenza«**

Istituisce un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse. Dispone che entro il 30 giugno 2026, con DPCM, siano determinati i livelli di spesa di riferimento per ciascun ATS.

Stabilisce che con uno o più decreti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, saranno definiti i sistemi operativi e le modalità integrate di monitoraggio dei servizi sociali. Incrementa di 200 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

L'incremento è volto a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di garantire la presenza di un'équipe multidisciplinare, composta a livello di ATS, da uno psicologo ogni 30mila abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico ogni 20mila abitanti. Prevede che al finanziamento degli altri obiettivi e prestazioni del Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore concorrano gli stanziamenti già disposti dalla legge di bilancio 2024.

Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

## Legge di Bilancio 2026

### **Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.**

Incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni annui a decorrere dal 2027 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni (una tantum), a carico del medesimo Fondo, in favore dei familiari superstiti.

### **Fondo per misure a favore delle imprese.**

Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo da ripartire - con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 - al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Specifica che tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta c.d. Transizione 4.0.

### **Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia.**

Prevede la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2026, l'indennità - pari al trattamento di mobilità in deroga - in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020. La misura, che permette di poter percepire l'indennità in continuità con quanto già precedentemente previsto, si rivolge ai lavoratori che nel 2020 hanno fatto richiesta per la concessione dell'indennità (prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2019 e più volte prorogata). Prevede che agli oneri derivanti dalla misura in parola - valutati in euro 1.332.000 per l'anno 2026 - si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

## Legge di Bilancio 2026

### **Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.**

Modifica, dal primo gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare: innalza da 30mila a 35mila euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio;

prevede un regime derogatorio e più favorevole per i lavoratori del cinema e dell'audiovisivo, in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste per poter ottenere l'indennità. Modifica, inoltre, l'ambito temporale considerato ai fini del computo delle giornate, con riferimento ad altre indennità: si prevede che, ai fini del calcolo delle giornate minime richieste, non si computino le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di ALAS e di NASpl nell'anno o negli anni presi in considerazione.

### **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.**

Incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le pari opportunità, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza (tramite l'istituzione ed il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti).

## Pensione di vecchiaia

È una **prestazione economica** erogata, su richiesta, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge.

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria **AGO** (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti **FPLD** e **gestioni speciali** dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla **Gestione Separata** e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell'AGO.

### COME FUNZIONA

Per i **dipendenti pubblici** iscritti alla forma esclusiva dell'AGO e, in particolare, alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) e alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI), la pensione di vecchiaia decorre **dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro**.

In caso di **pensione in cumulo** dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico decorre dal **primo giorno del mese successivo** alla maturazione dei requisiti.

Il personale del **comparto scuola** e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (**AFAM**) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente **dal 1° settembre e dal 1° novembre dell'anno di perfezionamento dei requisiti di legge**.

Per i **lavoratori dipendenti e autonomi** iscritti all'**Assicurazione Generale Obbligatoria** (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e **per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata** la pensione di vecchiaia decorre **dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti i requisiti richiesti** o, su richiesta dell'interessato, dal **primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda**.

## Età e requisiti fino a fine 2026

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici.

I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contribuito prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.

Lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996

I lavoratori e le lavoratrici che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla **pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita.**

Insieme al requisito anagrafico è richiesto l'ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

Ai sensi del decreto legislativo 503/1992, in deroga al requisito sopra indicato, è prevista un'anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
- lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.

## Età e requisiti fino a fine 2026

I lavoratori dipendenti iscritti all'AGO riconosciuti dall'INPS invalidi in misura pari o superiore all'80% mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della "finestra mobile" di 12 mesi.

Pertanto, tali lavoratori potranno andare in pensione fino al 2026 con il seguente requisito anagrafico: donne 56 anni, uomini 61 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita.

Per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 67/2011 ([circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 126](#)), non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Pertanto, tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2026.

Lavoratori che hanno contribuzione successiva al 1° gennaio 1996

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni (da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti pari all'importo dell'assegno sociale.

In alternativa, tali lavoratori possono accedere, dal 1° gennaio 2019, alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età (da adeguare alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2027) con cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a prescindere dall'importo della pensione raggiunto.

Condizioni

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.

# Pensione di vecchiaia

Vediamo nella tabella seguente i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia fino al 2026:

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA con requisito contributivo 20 anni					
	dipendenti pubblici	dipendenti privati	lavoratori autonomi	lavoratrici settore privato	lavoratrici autonome
2024	67	67	67	67	67
2025	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2026	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni

Sono ancora valide alcune **deroghe per alcune categorie di lavoratori** previste dalla legge Amato (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; Circolare INPS n. 16/2013) per i quali sono sufficienti **15 anni di contributi versati**.

I requisiti anagrafici restano invariati sino  
Al **31 dicembre 2026**, nel **2027** l'età richiesta salirà di un mese, arrivando a **67 anni e 1 mese**,  
nel **2028** l'incremento complessivo raggiungerà i tre mesi, portando il requisito a **67 anni e 3 mesi**.

## Pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi

### I destinatari della norma

Il trattamento, poi, non è per tutti i lavoratori, ma soltanto per coloro il cui assegno è calcolato con sistema interamente contributivo. Attenzione, parliamo dei soli lavoratori privi di contribuzione anteriore al 1996 e non di coloro che scelgono l'opzione al contributivo di cui all'art. 1, c. 23 L. 335/1995. Questi ultimi, infatti, non avendo lo status di iscritto post 31.12.1995, non possono beneficiare di questo particolare trattamento pensionistico (come confermato dall'Inps nella circolare n. 35/2012).

La pensione a 71 anni rappresenta sicuramente l'ultima spiaggia, l'unica possibilità di pensionamento, per tutti quei lavoratori, iscritti dal 1996 in poi, con carriere discontinue e con importanti vuoti, nonché con imponibili piuttosto bassi. Non è infatti richiesto, come per la pensione di vecchiaia ordinaria dei "contributivi puri", un importo soglia minimo, importo che a oggi è pari a 1,5 volte l'assegno sociale e dal 2024 dovrebbe essere pari all'assegno sociale stesso.

Il problema dell'importo soglia rappresenta certamente una bella spada di Damocle per questi lavoratori, considerando anche che, per i contribuenti la cui pensione è calcolata nel sistema interamente contributivo, non spetta l'integrazione al trattamento minimo. Per contro, chi percepisce la pensione di vecchiaia a 71 anni, pur non potendo beneficiare del trattamento minimo, può beneficiare dell'incremento al milione, sussistendo i requisiti di reddito.

Il requisito di età, pari attualmente a 71 anni, è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita media: per questo motivo si parla di pensione dei giovani a 75 anni, in quanto ogni incremento dell'aspettativa di vita eleverebbe anche l'età pensionabile.

## Pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi

### REQUISITO CONTRIBUTIVO

Molto più snello, invece, il requisito contributivo, pari a soli 5 anni. Tuttavia, deve trattarsi di **5 anni di versamenti effettivi, non possono essere considerati i contributi figurativi, come quelli per disoccupazione, malattia o maternità.** È possibile ottenere questa pensione **anche in regime di cumulo**, ma non si tratta del cumulo ordinario ex art. 1, c. 239 e seguenti L. 228/2012, ma del cosiddetto **cumulo contributivo** di cui all'art. 1 D.Lgs. 184/1997, che comprende le sole gestioni previdenziali in cui il calcolo della pensione è effettuato con sistema integralmente contributivo.

### PENSIONE A 71 ANNI PER GLI ISCRITTI ANTE 1996

Abbiamo detto che la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi può essere ottenuta soltanto da coloro che non hanno anzianità anteriore al 1996. Tuttavia, questi contribuenti potrebbero richiedere comunque la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni, optando per il computo di tutti gli accrediti verso la gestione separata dell'Inps (art. 3 D.M. 282/1996).

**L'opzione per il computo**, però, richiede il possesso di un **minimo di 15 anni di contributi**, di cui almeno un accredito ma meno di 18 anni di versamenti al 31.12.1995, almeno 5 anni dal 1.01.1996 ed almeno un mese nella Gestione Separata. Di fatto, quindi, i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva per gli iscritti ante 1996 sono 71 anni di età e 15 anni di contributi complessivi nelle Gestioni amministrare dall'Inps. Un requisito di contribuzione ben più severo rispetto ai 5 anni, ma comunque più leggero rispetto ai 20 anni richiesti per la vecchiaia ordinaria.

**La pensione di vecchiaia contributiva con computo nella Gestione Separata** può dunque costituire una soluzione per chi non vuole perdere importanti spezzoni contributivi accreditati nelle casse Inps.

## Vediamo nella tabella seguente i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia contributiva fino al 2026:

### **Pensione vecchiaia contributiva**

La pensione vecchiaia contributiva, riservata sempre ai “contributivi puri”, coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, subirà anch’essa l’adeguamento del requisito anagrafico.

L’età minima passerà gradualmente da

- **71 anni** nel **2026**
- **71 anni e 1 mese** nel **2027**
- **71 anni e 3 mesi** nel **2028**.

Resta invariato il requisiti contributivo:  
almeno 5 anni di contributi.

### **Eliminata la possibilità di “fare affidamento” sulla rendita del fondo pensione**

la manovra dell’anno scorso aveva introdotto una novità di rilievo per i cosiddetti “contributivi puri”, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995. In particolare, era stata prevista la possibilità di considerare, ai fini del raggiungimento dei requisiti economici, anche una rendita pensionistica stimata derivante dal proprio fondo pensione.

Questa apertura consentiva di colmare più facilmente una delle condizioni aggiuntive richieste per l’accesso a due specifiche finestre di pensionamento:

per la **pensione di vecchiaia**, la necessità che l’importo dell’assegno maturato fosse almeno pari all’assegno sociale, fissato per il 2026 a **7.101,12 € annui**;

### PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

La **pensione anticipata ordinaria** rappresenta la via principale per uscire dal mondo del lavoro prima dell'età pensionabile ordinaria. Essa non presenta vincoli sull'età anagrafica, ma si concentra esclusivamente **sugli anni di contributi versati all'INPS**.

Nello specifico:

- gli **uomini** necessitano di **42 anni e 10 mesi di contributi** effettivi;
- alle **donne** sono richiesti **41 anni e 10 mesi di contributi**.

Una differenza, questa, che tiene conto delle discontinuità lavorative tipiche delle carriere femminili e del lavoro di cura non retribuito che, nel nostro Paese, rimane prevalentemente a carico delle lavoratrici.

**Nel 2026, questi requisiti restano invariati**, grazie al blocco dell'adeguamento automatico all'aspettativa di vita. La Legge di Bilancio 2026 anticipa però i cambiamenti futuri: **dal 2027, infatti, scatterà un incremento di 1 mese, che diventerà di 3 mesi cumulativi dal 2028**, per bilanciare i costi previdenziali con l'invecchiamento della popolazione.

Una volta raggiunti i requisiti entra in gioco la **finestra mobile**, un periodo di **3 mesi** obbligatorio che intercorre tra la maturazione degli stessi e l'erogazione del primo assegno pensionistico.

## PENSIONE ANTICIPATA CATEGORIE SPECIALI (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)

### Da quando decorre:

Per le lavoratrici e lavoratori (anche “precoci”) la pensione anticipata liquidata a carico della Cassa per le Pensioni dei Dipendenti Enti Locali (CPDEL), della Cassa per le Pensioni dei Sanitari (CPS), della Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le Pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG), decorre:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione
31 dicembre 2025	dopo 4 mesi
31 dicembre 2026	dopo 5 mesi
31 dicembre 2027	dopo 7 mesi
dal 1° gennaio 2028	dopo 9 mesi

### La pensione anticipata contributiva nel 2026

La pensione anticipata contributiva è riservata ai cosiddetti **“contributivi puri”**, cioè lavoratori che hanno iniziato a contribuire dopo il 1° gennaio 1996, senza diritti maturati nel precedente sistema misto retributivo.

Questo meccanismo **calcola l’assegno solo sui versamenti effettivi**, trasformati in rendita con coefficienti legati all’età di uscita. La normativa prevede vincoli precisi: età minima di **64 anni** compiuti; almeno **20 anni di contributi** versati.

**L’importo mensile deve superare almeno tre volte l’assegno sociale annuo**, assegno che per il 2026 è stato fissato a **546,24 euro mensili**.

La soglia viene ridotta per le lavoratrici madri, per incentivare l’equità di genere, da tre volte l’assegno sociale scende a:

- **2,8 volte** per le donne con **un figlio**;
- **2,6 volte** per le donne con **due o più figli**.

A tal proposito, occorre precisare che **la manovra 2026 abolisce il cumulo dei contributi versati nella previdenza complementare con quelli INPS per il pensionamento anticipato** introdotto nel 2025. Di conseguenza, l’accesso torna a basarsi unicamente sui versamenti nel regime previdenziale obbligatorio.

## Le novità sulla pensione anticipata contributiva

L'articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 riconosce ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza pubbliche obbligatorie **privi di anzianità contributiva al 31.12.1995** la facoltà di conseguire la [pensione anticipata](#) all'età attualmente pari a **64 anni** (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026) con un **requisito contributivo** di almeno 20 anni «effettivi», a condizione che l'assegno pensionistico sia di almeno 3 volte l'importo dell'[assegno sociale](#) (2,8 volte sino al 31 dicembre 2023). Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella **accreditata figurativamente a qualsiasi titolo**. Il requisito anagrafico di 64 anni forma oggetto di adeguamento alla [speranza di vita](#) Istat.

Dal **1° gennaio 2024** l'articolo 1, co. 125 della legge n. 213/2023 ha inasprito le condizioni per l'accesso alla prestazione. Nello specifico:

- è stato innalzato l'importo soglia necessario per il diritto alla prestazione da **2,8 volte** a **3 volte** il valore dell'[assegno sociale](#), cioè a **1.638,72€** per il 2026. Dal **1° gennaio 2030**, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, co. 183 della legge n. 207/2024, il predetto importo soglia sarà **ulteriormente innalzato** da **3** a **3,2 volte** il valore dell'assegno sociale (cioè **1.747,97€** ai valori 2026). Per le sole lavoratrici madri il predetto importo soglia è ridotto a **2,8 volte** l'assegno sociale (1.529,47€ per il 2026) in presenza di un figlio e a **2,6 volte** l'assegno sociale (1.420,22€ per il 2026) in presenza di **due o più figli**;
- il requisito di **20 anni di contribuzione effettiva, al pari di quello anagrafico, forma oggetto di adeguamento alla [speranza di vita](#)**;
- è stata introdotta una finestra di slittamento nell'erogazione del rateo pensionistico pari a **tre mesi** dalla maturazione dei requisiti;
- è previsto che il valore della rendita non può eccedere il limite di **cinque volte** il trattamento minimo Inps per l'anno di riferimento sino al raggiungimento dell'[età pensionabile](#), cioè **67 anni**. Per l'anno 2026 tale importo equivale a **3.059,25 euro** lordi al mese.

## Le novità sulla pensione anticipata contributiva

Le predette novità non interessano i soggetti che **entro il 31 dicembre 2023** hanno maturato i requisiti previgenti per l'accesso alla prestazione ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

Dal **1° gennaio 2027** sia il requisito anagrafico (64 anni) che **contributivo** (20 anni) subirà un incremento di **un mese** ai sensi dell'articolo 1, co. 185 e ss. della legge n. 199/2025 e di ulteriori **due mesi** dal **1° gennaio 2028**. Pertanto:

- dal **1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027** i requisiti si maturano al raggiungimento di **64 anni ed un mese** unitamente ad almeno **20 anni ed un mese** di contribuzione «effettiva» a condizione che il rateo pensionistico sia pari almeno a 3 volte l'assegno sociale (2,8 volte per le lavoratrici madri di un figlio, 2,6 volte per le lavoratrici madri di due o più figli);
- dal **1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028** i requisiti si maturano al raggiungimento di **64 anni e 3 mesi** unitamente ad almeno **20 anni e tre mesi** di contribuzione «effettiva» a condizione che il rateo pensionistico sia pari almeno a 3 volte l'assegno sociale (2,8 volte per le lavoratrici madri di un figlio, 2,6 volte per le lavoratrici madri di due o più figli);

## Pensione di reversibilità

Cos'è e come funziona la pensione di reversibilità: in pochi semplici punti, ecco le istruzioni per presentare domanda e calcolare l'importo destinato ai superstiti

La pensione di reversibilità è il trattamento riservato ai "superstiti" del pensionato deceduto. Viene erogata dall'Inps\*, su domanda: in che modo inoltrare la richiesta? Ecco poche semplici istruzioni da seguire.

### COME FARE RICHIESTA

Per prima cosa, occorre accertarsi di avere i requisiti richiesti. Questi, in sintesi, i soggetti che hanno diritto per legge alla presentazione della domanda:

- il coniuge, anche se separato o divorziato, se titolare di assegno di mantenimento
- i figli, se minorenni alla data del decesso, se studenti o universitari tra i 18 e i 26 anni, e ancora carico, se inabili a prescindere dall'età
- i nipoti minori, anche quando non formalmente affidati, se a carico del pensionato al momento del decesso
- in mancanza del coniuge, di figli o nipoti, i genitori non sotto 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del pensionato risultino a suo carico
- sempre in mancanza delle altre figure, a fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili (cioè impossibilitati a lavorare per infermità fisiche o mentali), non titolari di pensione e a carico del pensionato deceduto

## Pensione di reversibilità

Non richiedono invece un'attenzione particolare le tempistiche: la domanda si può presentare in qualsiasi momento, dopo il decesso del pensionato. Trascorsi i 10 anni dal decesso, cadono però in prescrizione gli importi non riscossi.

A questo punto, la domanda può essere inoltrata gratuitamente sul sito Inps, nella sezione dedicata ai servizi online. L'accesso richiede l'identificazione tramite PIN: chi non ne fosse in possesso può richiederlo sul sito stesso. In alternativa, si può affidare la pratica a un patronato, che provvederà a inoltrare la domanda, sempre per via telematica, all'Inps. È inoltre possibile, anche per informazioni, contattare il call center INPS al numero gratuito 803164.

La pensione di reversibilità sarà quindi erogata dal mese successivo a quello del decesso del pensionato, a prescindere dalla data di presentazione della domanda; secondo la normativa vigente, il pagamento sarà effettuato il primo "giorno bancario" (lavorativo) del mese.

### **Attenzione**

L'erogazione non dura per sempre! Il diritto alla pensione di reversibilità può cessare se il coniuge si risposa, se viene meno lo stato di inabilità di chi la percepisce, se i figli studenti e/o universitari terminano o interrompono gli studi e, in ogni caso, al compimento del 26esimo anno di età. Infine, per i genitori nel caso in cui prendano un'altra pensione e, per fratelli celibi e sorelle nubili, anche qualora si sposino.

## Come si calcola l'importo

La somma di denaro erogata ai beneficiari non corrisponde per intero all'importo della pensione di cui era titolare il defunto. Volete calcolare in anticipo l'ammontare della pensione di reversibilità? Ecco cosa c'è da sapere. Innanzitutto, l'ammontare si calcola sulla base di quanto dovuto al pensionato deceduto, con una percentuale variabile:

<b>RICHIEDENTE</b>	<b>%</b>
Solo il coniuge	60%
Solo il figlio	70%
Coniuge e un figlio	80%
Due figli	80%
Coniuge e due o più figli	100%
Tre o più figli	100%
Ogni altro avente diritto	15%

## Soglie di reddito e riduzioni 2026

Per il 2026, la **rivalutazione ordinaria dell'1,4%** porta la pensione minima a circa **611 euro mensili**, pari a circa 7.953 euro l'anno. Su questo valore si basano i nuovi limiti reddituali che determinano l'applicazione delle decurtazioni.

### A chi si applicano le riduzioni nel 2026

La pensione di reversibilità è cumulabile con altri redditi solo entro una certa soglia. Superato il limite pari a tre volte il **trattamento minimo annuo**, l'assegno viene progressivamente ridotto. Con i nuovi importi in vigore dal 2026, le riduzioni sono così articolate:

- taglio del 25% per redditi annui superiori a 23.862,15 euro;
- taglio del 40% per redditi oltre 31.816,20 euro;
- taglio del 50% per redditi superiori a 39.769,25 euro.

Le decurtazioni si applicano solo alla **quota di pensione di reversibilità** e non incidono sugli altri redditi percepiti dal beneficiario.

## **Pensione supplementare**

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto ad un'altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

### **A CHI SPETTA**

Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).

### **Spetta anche ai:**

- titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
- ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

### **Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell'AGO:**

- i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni;
- i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l'Italia;
- i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all'estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.
- i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un'autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell'AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

## REQUISITI

Per ottenere la pensione è necessario:

- essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO;
- avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell'AGO;
- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma;
- aver compiuto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
- avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.

In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l'assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).

I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:

- non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO.

I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:

- abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO. Nel caso in cui i superstiti titolari di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell'AGO se:
- in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi dopo la liquidazione della pensione supplementare diretta;
- risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.

### **LA DOMANDA**

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

## QUANDO SPETTA

La pensione supplementare decorre:

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
- dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
- L'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:
- retributivo, se la contribuzione versata nell'AGO si riferisce a periodi solo antecedenti l' 1.1.1996;
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell'AGO sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995;
- contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.

La pensione supplementare non prevede l'integrazione al trattamento minimo.

## Assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

### **A CHI È RIVOLTO**

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

### **DECORRENZA E DURATA**

Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha **carattere provvisorio** e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.

## Assegno sociale: chi ne ha diritto e qual è l'importo per il 2026

**L'assegno sociale è una prestazione dell'INPS di tipo assistenziale rivolto a persone che si trovano in condizione di disagio economico.**

I beneficiari devono possedere i seguenti **requisiti**:

67 anni di età;

stato di bisogno economico, dunque un reddito che si attesti entro i limiti di legge stabiliti annualmente;

cittadinanza italiana e situazioni equiparate, quali cittadinanza comunitaria o permesso di soggiorno;

residenza effettiva in Italia;

Soggiorno legale e continuativo in Italia da almeno 10 anni al momento della domanda.

**L'obiettivo dell'assegno sociale è quello di offrire un sostegno economico a soggetti anziani** che non hanno mezzi per vivere dignitosamente, indipendentemente da requisiti sanitari, contributivi o assicurativi. Dunque, tale strumento si rivolge anche a coloro che nella vita non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa e, di conseguenza, non hanno mai versato dei contributi previdenziali.

**L'INPS, ha fissato per il 2026 l'importo dell'assegno sociale a 7.101,12 euro annui, che corrispondono a 546,24 euro per 13 mensilità.**

## Assegno sociale: chi ne ha diritto e qual è l'importo per il 2026

### Quali sono i limiti di reddito per l'assegno sociale?

L'importo dell'assegno viene **riconosciuto interamente** soltanto a coloro che ne fanno domanda dimostrando di **non possedere alcun reddito**, mentre **per tutti gli altri aventi diritto il beneficio spetta in forma ridotta**.

Nel dettaglio:

- **chi non è sposato e ha un reddito annuo inferiore a 7.101,12 euro** (cioè l'importo annuo massimo dell'assegno) ha diritto alla differenza tra il proprio reddito e l'importo dell'assegno. Per fare un esempio, immaginiamo un richiedente con reddito pari a 5.000 euro: egli riceverà un assegno sociale annuo pari a 2.101,12 euro.
- **chi è sposato e ha un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno (7.101,12 euro) e il doppio di tale importo (14.202,24 euro)** ha diritto alla differenza tra il proprio reddito personale e l'importo dell'assegno sociale.

In quest'ultimo caso, il **limite di reddito familiare** serve solo a stabilire se il richiedente abbia diritto al beneficio, mentre per stabilire la misura dell'assegno si prende in considerazione il reddito personale del beneficiario del sussidio.

## DECADENZA

L'assegno viene **sospeso** se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è **revocata**. L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi **non può essere erogato all'estero**. Se il soggiorno all'estero del titolare dura più di trenta giorni, l'assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

## REQUISITI

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Inoltre, i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il **diritto alla prestazione** è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

- i redditi assoggettabili all' IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni dirette erogate da stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

## **Ai fini dell'attribuzione non si computano:**

- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.

## **ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO PER INVALIDI**

Le **persone con invalidità riconosciuta** prima del compimento del 67° anno di età, che già percepiscono la pensione d'inabilità civile o l'assegno mensile di assistenza (pensione d'invalidità civile), hanno diritto alla **conversione dei trattamenti in assegno sociale al compimento di 67 anni.**

# Pensione inabilità

La pensione di inabilità è una **prestazione economica**, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata **l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**.

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata, per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi.

### **A chi è rivolto**

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata.

### **DECORRENZA E DURATA**

La pensione di inabilità **decorre dal 1° giorno del mese successivo** a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

## QUANTO SPETTA

L'importo viene determinato con il **sistema di calcolo misto** (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) **o contributivo**, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.

I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere **l'assegno per l'assistenza personale e continuativa**.

L'assegno per l'assistenza personale e continuativa non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

- non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
- viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa;
- non è reversibile ai superstiti.

# Pensione inabilità

I soli iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria hanno diritto alla **pensione privilegiata di inabilità** quando l'inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall'evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

## REQUISITI

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di **assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa** a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS e di **almeno 260 contributi settimanali** (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È, inoltre, richiesta:

- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

## COME FARE DOMANDA

Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante).

La domanda può essere presentata **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

## **L'assegno ordinario di invalidità**

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

### **A CHI SPETTA**

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

### **REQUISITI**

Per ottenere l'assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

**Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.**

## LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).

## QUANDO SPETTA

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

È compatibile con l'attività lavorativa ed ha validità triennale.

Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo:

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

## Congedo parentale 2026

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori **dipendenti** (anche naviganti marittimi già iscritti IPSEMA).

L'indennità di congedo **non spetta** a:

- genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 14 anni di vita del bambino per un **periodo complessivo**, tra i due genitori, non superiore a **dieci mesi, elevabili a 11** se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

alla **madre** lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo **sei mesi**;

al **padre** lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo **sei mesi**, che possono diventare **sette** in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;

al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;

al **genitore solo** (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo **11 mesi**. L'articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio

## Congedo parentale 2026

Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità descritte sopra, entro i primi 14 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di **parto, adozione o affidamento plurimi**, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino. L'art. 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore la determinazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

L'art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

La legge di bilancio 2023 ha disposto l'aumento, dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). La norma si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

## Congedo parentale 2026

La legge di bilancio 2024 ha disposto l'elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Solo per il 2024 l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese è stata pari all'80% della retribuzione.

La norma si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 217 e 218 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha elevato dal 60% all'80% la maggiorazione dell'indennità dell'ulteriore mese di congedo parentale previsto dalla legge di bilancio 2024, e ha disposto l'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% per un ulteriore mese.

La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che rispettivamente hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 217 e 218 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha elevato dal 60% all'80% la maggiorazione dell'indennità dell'ulteriore mese di congedo parentale previsto dalla legge di bilancio 2024, e ha disposto l'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% per un ulteriore mese.

La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che rispettivamente hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

## Congedo parentale 2026

### QUANTO SPETTA

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:  
un'indennità pari al **30% della retribuzione media giornaliera (di cui tre mesi indennizzabili all'80%)**, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, **entro i 14 anni di età del bambino** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di **nove mesi**, di cui:

- alla **madre** spetta un periodo indennizzabile di **tre mesi, non trasferibili** all'altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- al **padre** spetta un periodo indennizzabile di **tre mesi, non trasferibili** all'altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- a **entrambi i genitori** spetta, in alternativa tra loro, un **ulteriore** periodo indennizzabile della durata di **tre mesi**;
- al **genitore solo** sono riconosciuti **nove mesi** di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il **reddito individuale** del genitore richiedente è **inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione**.

#### Elevazione dell'indennità dal 30% all'80%

Durante la fruizione dei tre mesi non trasferibili all'altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l'indennità maggiorata all'**80% della retribuzione** media globale giornaliera per un **totale di tre mesi**, alle seguenti condizioni:

## Congedo parentale 2026

Le lavoratrici e i lavoratori **dipendenti** devono avere un rapporto di lavoro in corso. Le lavoratrici e i lavoratori **agricoli** a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo.

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro.

È previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato. Per le lavoratrici e lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G [circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173](#)) la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell'assicurato.

Per le lavoratrici e lavoratori ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che non scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata per strutture territoriali "polo" su base regionale ([circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173](#)).

## **Il patronato ENAC è in linea diretta con gli Enti Previdenziali**

**Consultazione degli archivi**  
(INPS, INAIL e altri enti)

**Stampa dei Modelli:**  
CU e ObisM;

**Stampa estratti contributivi**  
con controllo posizione e importo  
della futura pensione

**Invio telematico di:**  
domande di pensione, domande di  
Disoccupazione Agricola, NASPI, Mobilità,  
Maternità, Invalidità Civile, Permessi per  
assistenza disabili, e di tutte le pratiche  
Previdenziali e Assistenziali.

## INPS, E ALTRI ENTI

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata (ape sociale - usuranti - precoci )
- Pensione ai superstiti
- Pensione di inabilità
- Assegno di invalidità
- Rinnovo assegno di invalidità
- Assegno sociale
- Indennizzo ai Commercianti
- Pensioni in regime internazionale
- Ricostituzioni per supplemento
- Ricostituzioni per motivi contributivi
- Ricostituzioni per redditi
- Ricostituzioni pensioni per altri motivi
- Trattamenti di famiglia
- Verifica posizioni assicurative
- Calcolo pensione
- Ricongiunzione posizione assicurativa
- Riscatto periodi assicurativi
- Autorizzazione versamenti volontari
- Accredito contributi figurativi
- Ratei maturati e non riscossi
- Prestazioni indebite
- Trasferimento pensioni
- Variazione dati pensione
- Delega alla riscossione
- Dichiarazioni reddituali
- Pensione di guerra diretta o indiretta

## PRATICHE INAIL

- Riconoscimento Infortuni sul lavoro
- Riconoscimento malattie professionali
- Riconoscimento del diritto a rendita
- Riconoscimento danno biologico
- Riconoscimento equo indennizzo
- Richiesta primo pagamento indennità temporanea
- Richiesta prolungamento indennità temporanea
- Richiesta rendita ai superstiti
- Richiesta pensione privilegiata
- Revisione infortuni, malattie professionali e danno biologico
- Cause di servizio
- Riscatto rendita agricola
- Assegno funerario
- Prestazioni per infortunio in ambito domestico
- Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
- Prestazione una tantum ai superstiti dei lavoratori vittime di infortuni mortali
- Prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione
- Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto o, in caso di morte, per gli eredi titolari di rendita a superstiti
- Prestazione una tantum per le vittime dell'amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale o in caso di morte per gli eredi
- Prestazione per le vittime dell'amianto a favore degli eredi dei lavoratori portuali
- Rimborso spese per l'acquisto di farmaci
- Erogazione integrativa di fine anno
- Cure ambulatoriali
- Cure integrative riabilitative
- Servizio sociale
- Assistenza protesica
- Dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia
- Interventi per il reinserimento e integrazione lavorativa
- Attività medico-legale

### PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

- Disoccupazione agricola
- Indennità di disoccupazione NASPI
- Mobilità
- Bonus (famiglie-mamme-bebè ecc.)
- l'assegno di inclusione "ADI"
- Astensione anticipata per maternità
- Assegno unico e universale
- Malattia
- Indennità per Maternità e Paternità
- Assistenza ai disabili
- Congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità
- Cure Balneo Termali
- Assegno congedo matrimoniale
- Congedi parentali e riposi per allattamento
- Assegno per il nucleo familiare dei comuni per i nuclei familiari con più di tre figli minori
- Assegno maternità dello stato e dei comuni
- varie prestazioni

## SERVIZI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

- Ricorsi amministrativi
- Richiesta permesso di soggiorno
- Rinnovo permesso di soggiorno
- Prestazioni sociali legate al reddito ISE/ISEE/ISEU
- Compilazione e spedizioni dei modelli RED/ICRIC/ICLAV/ACCAS
- Rilascio dei modelli CU, e ObisM
- Assistenza legale e medico-legale
- e qualsiasi altra pratica di natura previdenziale e socio assistenziale

## **Pensioni e Prestazioni Invalidi Civili**

**Le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:**

- l'assegno mensile di assistenza
- l'indennità mensile di frequenza
- la pensione di inabilità
- l'indennità di accompagnamento

**Le provvidenze economiche previste per i sordi sono:**

- la pensione
- l'indennità di comunicazione

**Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili assoluti sono:**

- la pensione
- l'indennità di accompagnamento

**Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili parziali "ventesimisti" sono:**

- la pensione
- l'indennità speciale

**Legge 104/92 (handicap)**



**IL PATRONATO ENAC**  
**È UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE**  
**CHE OFFRE ASSISTENZA, CONSULENZA**  
**E INFORMAZIONI AI CITTADINI,**  
**ATTRAVERSO OPERATORI SPECIALIZZATI,**  
**PRESENTI IN OGNI STRUTTURA PERIFERICA**

**PER OTTENERE QUALSIASI INFORMAZIONE**  
**RIVOLGITI CON FIDUCIA PRESSO I NOSTRI UFFICI**  
**ANCHE SOLO PER CONTROLLARE**  
**IL TUO ESTRATTO CONTO O PER VERIFICARE**  
**QUANTO POTRAI RICHIEDERE LA PENSIONE**



**PATRONATO**  
**ENAC**

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINO

Via Sallustiana, 26 ROMA

Info: 06.68136990